

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
ASSOCIAZIONE AGER "S"



L'anno duemiladiciannove il giorno sedici novembre

in Calamandrana, in un locale posto al piano terreno di un fabbricato in via Maestra n. 7, alle ore venti e zero minuti primi

si è riunita l'Assemblea straordinaria della Associazione "AGER "S", con sede in Incisa Scapaccino, alla Via Umberto I n. 14, codice fiscale 91012880059

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"1. modifica dello statuto dell'associazione al fine di adeguarlo al Codice del Terzo Settore, d.lgs. 117/2017, con particolare riguardo a: attività e finalità associative, ammissione e decadenza degli associati, organi e scioglimento dell'associazione; si precisa che una bozza del nuovo statuto resterà depositata presso la sede dell'associazione fino al giorno dell'adunanza al fine di consentire agli associati di prenderne visione;

2. varie ed eventuali."

Assume la presidenza dell'Assemblea a sensi statutari e su unanime designazione dei presenti il Presidente del Consiglio direttivo, Signora GRASSO Maria, nata a Torino, in data 14 ottobre 1967, residente in Incisa Scapaccino, Via Umberto I n. 14.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che sono presenti, in proprio ovvero per regolare delega che resta acquisita agli atti dei lavori assembleari, numero quindici associati;

- che è presente il Consiglio direttivo al completo nelle persone di:

GRASSO Maria, Presidente sopra generalizzato;

GIOVINE Fabrizio, Vicepresidente;

DOGLIOTTI Sara, consigliere.

Il Presidente dichiara che non risulta ad oggi nominato altro organo dell'associazione; lo stesso pertanto dichiara, conferma e dà atto che l'odierna Assemblea straordinaria risulta validamente riunita in questo giorno, luogo ed ora, ai sensi di legge e del vigente Statuto.

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione dell'Assemblea medesima, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, constata altresì che la suddetta Assemblea è pienamente valida e idonea a deliberare sull'Ordine del Giorno sopra riportato, in merito al quale tutti i presenti comunque si dichiarano informati ed espressamente dichiarano e confermano di non opporsi alla relativa discussione. Il Presidente è autorizzato, con unanime votazione palese espressa per alzata di mano, alla trattazione unitaria degli argomenti

posti all'ordine del giorno.

Iniziando con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia le ragioni organizzative, pratiche e di opportunità che consigliano di procedere all'adeguamento del vigente Statuto dell'associazione alla recente normativa relativa agli enti del Terzo Settore, e in particolare al d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), con specifica attenzione: alla definizione delle sue finalità istituzionali, alla sua organizzazione interna, ai suoi ambiti di attività, all'ammissione e decadenza degli associati, agli organi e allo scioglimento dell'associazione.

Il presidente passa quindi ad illustrare il nuovo testo statutario.

A questo punto l'Assemblea degli associati, udita l'esposizione del Presidente, dopo esauriente discussione procede a votazione palese per alzata di mano.

Il Presidente ne accerta quindi i risultati e dà atto che, dall'esito dell'accertamento, l'Assemblea straordinaria, con voti favorevoli all'unanimità

con voti contrari nessuno

con astenuti nessuno

e quindi con le maggioranze previste dallo statuto dell'associazione

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo statutario della Associazione, nei termini proposti e illustrati dal Presidente; il suddetto nuovo testo statutario si allega al presente Verbale sotto la lettera "A";

- di delegare al Presidente Signora GRASSO Maria ogni potere per le formalità conseguenti a quanto in precedenza deliberato, compresi gli adempimenti connessi.

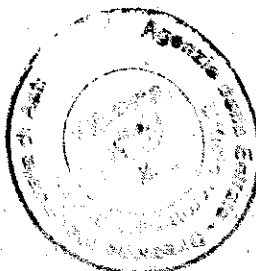
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara legalmente adottata l'odierna deliberazione e dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore

Venti e trenta minuti primi

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Reg.to In Asti II
N° 2956 Serie 3
ESATTI C
(Euro)

IL DIRETTORE



Amato

STATUTO

Art. 1. COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito anche Codice del Terzo Settore o CTS), l'Associazione denominata "AGER "S" Associazione di promozione sociale".

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore o in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "AGER "S" Associazione di promozione sociale" anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Art. 2. FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante le attività meglio indicate al successivo art. 4 e dovranno sempre armonizzarsi con la natura dell'ente.

L'ente è privo di scopo di lucro; è pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate e capitale agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3. ATTIVITÀ

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale consistente in interventi e servizi sociali di cui alla lettera a) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, e in particolare:

- a. la promozione di interventi per l'inserimento delle persone in situazione di disabilità nella società, anche attraverso opportune azioni di stimolo e di controllo sui servizi esistenti;
- b. la promozione di iniziative a carattere sociale, educativo, culturale e ricreativo, utilizzando scambi di esperienza tra genitori al fine di un reciproco aiuto ed aggiornamento sui problemi educativi e di inserimento e recupero dei propri figli disabili;
- c. la promozione di forme di collegamento, di collaborazione e di consultazione con altre associazioni affini;
- d. la promozione di una collaborazione con gli organi scolastici territoriali affinché questi garantiscano la migliore integrazione dei ragazzi e dei bambini portatori di handicap nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, dando continuità e/o ampliando progetti già sperimentati e avviati dalla scuola nei confronti dei bambini e ragazzi disabili;
- e. la promozione di progetti per realizzare attività mirate al benessere psicofisico del bambino disabile (acquaticità, musica, teatro, ...);

- f. la promozione della collaborazione e dello scambio di esperienze tra genitori, soggetti preposti alla tutela di persone disabili, volontari e specialisti al fine di favorire lo sviluppo di progetti per il loro futuro;
- g. la promozione e lo sviluppo di attività sociali diverse finalizzate all'inserimento dei ragazzi disabili nelle attività ricreative, sociali, e in ambienti confacenti ai loro bisogni in generale;
- h. la progettazione di esperienze formative quali viaggi, soggiorni, uscite sul territorio attività ludiche e non, visite guidate ritenute opportune per conoscere nuovi ambienti e sperimentare nuove modalità di integrazione sociale;
- i. l'organizzazione in collaborazione con altri enti e associazioni, di incontri, mostre, spettacoli, intrattenimenti al fine di sensibilizzare e coinvolgere adulti e bambini sui valori della diversità fisica, culturale e religiosa;
- j. la progettazione e l'organizzazione di iniziative di formazione per genitori, insegnanti e assistenti;
- k. la promozione e l'organizzazione, anche in collaborazione con altre associazioni, enti e persone fisiche, di attività di formazione e inserimento lavorativo dei ragazzi disabili. Le predette attività saranno svolte a favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per agevolare il perseguimento dei propri fini, l'Associazione potrà convenzionarsi con Enti pubblici e privati nonché con altre associazioni.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale: attività di carattere commerciale a scopo di autofinanziamento, ivi inclusa la conduzione in locazione di immobili, il rilascio di fidejussioni, la stipula di prestiti e mutui anche a medio o lungo termine, l'acquisto di beni mobili e immobili destinati all'attività istituzionale, la gestione di punti di somministrazione di bevande/alimenti ad esclusivo favore dei propri associati, la diffusione nei propri locali di trasmissioni radiofoniche, televisive e assimilate.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4. SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Incisa Scapaccino, Via Umberto I n. 14 ed è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5. DEMOCRATICITÀ

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né

qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 6. PATRIMONIO.

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) contributi di enti e organismi nazionali e internazionali;
- e) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere investiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 7. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 8. LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 9. ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le altre associazioni di promozione sociale gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione. Gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro possono essere ammessi come associati a

condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La domanda di ammissione deve essere redatta su apposito modulo; la domanda dovrà essere accettata dall'organo di amministrazione.

La decisione dell'organo di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati dovranno versare, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall'organo di amministrazione stesso.

La quota associativa non può essere trasferita o rivalutata.

Art. 10. DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a. dimissione volontaria;
- b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine per il versamento richiesto della quota associativa;
- c. esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo, pronunciata contro il socio che, entro e fuori l'Associazione, tenga condotte che costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 24 del presente statuto;
- e. morte.

Il provvedimento di esclusione di cui al precedente punto c, assunto dall'organo amministrativo deve essere approvato dall'Assemblea. Nel corso della relativa adunanza, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con il medesimo a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato escluso non può essere più ammesso.

Art. 11. PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI

La qualifica di associato attribuisce il diritto di frequentare le iniziative indette dall'organo amministrativo e la sede sociale secondo le modalità che potranno essere stabilite nell'apposito regolamento.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.

La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 12. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione;
- l'organo di controllo.

Art. 13. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni. Gli amministratori sono rieleggibili, devono essere pienamente capaci di agire, non devono ricoprire cariche in altre società o associazioni aventi finalità analoghe e non devono aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Ove non abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente.

Art. 14. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Art. 15. COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso provvede alla predisposizione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'ammissione e l'esclusione degli associati.

Art. 16. – RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento o di assenza documentata il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, o al consigliere più anziano di età.

Art. 17. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati provvede:



- a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) alla approvazione del bilancio;
- d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) a deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione in base a quanto sopra previsto;
- f) a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza.

Art. 18. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra indicato dall'art. 7, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all'affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso di convocazione deve pervenire agli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'organo amministrativo deve pure convocare l'Assemblea quando ne venga fatta richiesta motivata di almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale e in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 19. DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Art. 20. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati; nel caso in cui l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

Art. 21. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee da parte dell'organo amministrativo a garantirne la massima diffusione. Le deliberazioni assembleari di cui all'art. 48, comma 2, D. Lgs. 117/2017, nonché i bilanci devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, o in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 117/2017.

Art. 22. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 24, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 23. – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 24. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe.

Art. 25. RINVIO

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

